



Comune di Cinisello Balsamo  
Settore Gestione Risorse  
Servizio Entrate

Cinisello Balsamo, 04 novembre 2014

Seg. Gen. n. 233/2014

Alla  
SEGRETERIA GENERALE  
Supporto Organi Collegiali  
SEDE

**OGGETTO: RISPOSTA ALL'INTERROGAZIONE N. 233 PRESENTATA DAL CONSIGLIERE COMUNALE SIGNOR VISENTIN NELLA SEDUTA DEL 28/10/2014 (COSTI E PROCEDURE RECUPERO CREDITI)**

Premesso che l'attività di recupero del credito prevede una preliminare via bonaria nei confronti del debitore e solo in difetto di quest'ultima si procede alla riscossione coattiva, cioè forzata, del credito, questi sono i passaggi:

1) Invio dell'atto di diffida e di costituzione in mora indirizzata al debitore con la quale viene riassunta in forma chiara e dettagliata l'origine del debito, ed a cui viene affidato un congruo termine;

2) Decorso infruttuosamente detto termine si procede all'ingiunzione fiscale ai sensi ex art. 2 del R.D. 14/04/1910 n. 639, a cui il debitore può opporsi dinanzi al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla notifica. Decorso inutilmente detto periodo, il titolo passa in giudicato e diventa titolo esecutivo ai fini del pignoramento. Questa procedura, perseguita in alternativa all'emissione del Decreto ingiuntivo ai sensi ex art. 633 c.p.c., permette un notevole risparmio sia dal punto di vista finanziario poiché non è richiesto il pagamento del contributo unificato, oltre alle spese del decreto ingiuntivo, che di tempo, consentendo un'azione più rapida ed ugualmente efficace.

Nell'ambito del pignoramento presso terzi, di stipendi, retribuzioni o altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, la norma prevede che l'atto di pignoramento deve essere notificato al terzo debitore (datore di lavoro) ed al debitore esecutato; il terzo deve a sua volta dichiarare di essere debitore nei confronti del debitore esecutato.<sup>1</sup>

Si precisa che in ogni atto ingiuntivo emesso dal Comune di Cinisello sono indicati i contatti dello Studio Legale Sarteschi a cui rivolgersi per poter ottenere chiarimenti e/o visionare la pratica.

---

<sup>1</sup> Art. 546 cpc

Per quanto concerne il pagamento dei corrispettivi, essi sono contemplati nel dispositivo della delibera commissariale n. 81 dell'8 maggio 2013 con cui è stata approvata la prosecuzione del servizio di supporto alla riscossione coattiva dei tributi per il periodo marzo 2013/marzo 2016, e nel disciplinare di incarico allegato alla stessa, e si riepilogano di seguito:

- € **12,00** (euro dodici/00) l'importo da porre a carico dei debitori inadempienti a titolo di rimborso spese in favore dell'Ente per le attività di stampa ed imbustamento dell'ingiunzione fiscale, archiviazione e rendicontazione degli esiti in formato cartaceo e/o elettronico, gestione e rendicontazione dei pagamenti. Nell'ipotesi in cui l'ingiunzione fiscale venga notificata tramite ufficiale giudiziario i costi a carico del debitore sono definiti nella tabella di seguito riportata come ALLEGATO 1, salvo eventuali aumenti delle relative tariffe stabiliti dagli organi a ciò deputati.

- Nell'ipotesi in cui l'ingiunzione fiscale venga notificata tramite Poste Italiane si definisce in € **7,20** (euro sette/20), salvo eventuali aumenti delle relative tariffe stabiliti dagli organi a ciò deputati, l'importo da porre a carico dei debitori inadempienti a titolo di rimborso spese in favore dell'Ente, per l'invio di ogni singolo atto ingiuntivo tramite raccomandata A/R, come da listino di Poste Italiane in ALLEGATO 1.<sup>2</sup>

- Spese complessive del procedimento avviato dal Comune ed eventuale C.A.D. o C.A.N., relative ad ogni singola ingiunzione fiscale per violazioni tributarie, crediti patrimoniali, sanzioni amministrative pecuniarie e di ogni altro credito, anche di natura non tributaria, da porre a carico dei debitori inadempienti a titolo di rimborso spese in favore dell'Ente per un importo pari a € **7,00** (euro sette/00), così determinati:

€ 1,13- spese di ammortamento delle strumentazioni necessarie per l'incrocio dei rendiconti con le partite non saldate e la successiva produzione delle liste di debito

---

<sup>2</sup> La sentenza della Corte Costituzionale n. 346 del 23/09/98, in tema di notificazione di atti a mezzo posta, ha sancito che l'agente postale, nel caso in cui non riesca a recapitare l'atto in fase di prima notificazione (per irreperibilità o temporanea assenza del destinatario) deve procedere al deposito dell'atto presso l'ufficio postale e, contestualmente, inviare all'interessato, per raccomandata A/R l'avviso di avvenuto deposito (C.A.D.);

La Legge n. 31 del 28/02/2008 in tema di notifica di atti giudiziari a mezzo posta ha introdotto un'innovazione nelle modalità di notificazione degli atti giudiziari prevedendo che in tutti i casi in cui l'atto, a causa dell'assenza del destinatario, non sia stato notificato nelle mani del medesimo, bensì consegnato a quei soggetti che espressamente la legge abilita al ritiro in luogo del destinatario stesso, l'agente postale ne debba dare notizia al destinatario mediante invio di una raccomandata (comunicazione di avvenuta notifica C.A.N.);

Poste Italiane, ottemperando a quanto disposto dalla citata sentenza e dalla Legge n. 31/2008, in aggiunta alla notificazione dell'atto (raccomandata A/R con costo di € 7,20, salvo eventuali aumenti delle tariffe postali) provvedono all'invio, al verificarsi del caso:

- della comunicazione dell'avviso di deposito (C.A.D.) con raccomandata A/R applicando la tariffa di €4,30, salvo eventuali aumenti delle tariffe postali;

- della comunicazione di avvenuta notifica (C.A.N.) applicando la tariffa di € 3,60, salvo eventuali aumenti delle tariffe postali.

(costo approssimativo delle apparecchiature in relazione allo specifico tempo/utilizzo per tale attività);

€ 2,15 ( € 4,30 x 50%) spesa C.A.D. intesa come costo medio;

€ 1,80 ( € 3,60 x 50%) spesa C.A.N. intesa come costo medio;

€ 0,80 (1,60x 50%) spesa per singola operazione divisura presso gli archivi informatizzati

dell'A.C.I./P.R.A, intesa come costo medio;

€ 1,12 spesa per materiale cartaceo, utenza elettrica, cancelleria, telefonia, connessione internet.

- Nel caso in cui, dopo la verifica congiunta, si proceda con l'esecuzione coattiva, tutte le spese legali relative all'esecuzione, mobiliare ed immobiliare, saranno a carico del debitore ingiunto ed il Legale richiederà anticipatamente al Comune le sole spese non imponibili *ex* articolo 15 D.P.R. n. 633/72, quali ad esempio, le spese di notificazione, di iscrizione a ruolo, le competenze dell'Ufficiale Giudiziario o del Servizio Postale (Allegati 1 e 2 al presente atto), salvo eventuali aumenti delle relative tariffe stabiliti dagli organi a ciò deputati.;

## **DISCIPLINARE DI INCARICO:**

### **Art. 5.Corrispettivi**

Con riferimento alle singole partite affidate per il recupero coattivo delle somme dovute al Comune, il Legale avrà diritto a percepire € 12,00(dodici), comprensivi di IVA e CPA, per singola ingiunzione fiscale stampata.

Per ogni ingiunzione fiscale il Comune anticiperà al Legale l'importo delle spese non imponibili *ex* articolo 15 D.P.R. n. 633/72, quali ad esempio, le spese di notificazione, le competenze dell'Ufficiale Giudiziario o del Servizio Postale (Allegato 1 al presente atto).

Nel caso in cui, dopo la verifica congiunta, si proceda con l'esecuzione coattiva, tutte le spese legali relative all'esecuzione, mobiliare ed immobiliare, saranno a carico del debitore ingiunto ed il Legale richiederà anticipatamente al Comune le sole spese non imponibili *ex* articolo 15 D.P.R. n. 633/72, quali ad esempio, le spese di notificazione, di iscrizione a ruolo, le competenze dell'Ufficiale Giudiziario o del Servizio Postale (Allegati 1 e 2 al presente atto), salvo eventuali aumenti delle relative tariffe stabiliti dagli organi a ciò deputati.

Qualora l'esecuzione non raggiunga buon fine, il Legale avrà diritto, oltre al rimborso di tutte le spese sostenute, al pagamento da parte del Comune a titolo di compensi professionali di un importo calcolato in base ai minimi previsti dal Decreto del Ministero di Giustizia n. 140 del 20 luglio 2012 ridotti del 25%, oltre IVA e CPA come per legge.

I corrispettivi indicati nel presente disciplinare resteranno invariati per tutto il periodo della durata dell'incarico e non saranno soggetti ad alcuna revisione.

#### **Art. 7. Difesa dell'Ente in giudizio**

1. Nel caso in cui venga proposta opposizione avverso una ingiunzione fiscale o, successivamente alla notificazione dell'atto di pignoramento, avverso gli atti esecutivi o all'esecuzione, il Comune si costituirà in giudizio avvalendosi del patrocinio dello studio legale, conferendogli idoneo ed ampio mandato.

2. Il Legale patrocinerà il Comune in ogni grado e stato ivi compresi appelli, riassunzioni ed eventuali procedure esecutive.

3. Nell'ipotesi di contenzioso dinanzi alle Commissioni Tributarie avente ad oggetto ingiunzioni fiscali, il Legale si impegna ad assicurare ogni supporto legale, amministrativo e tecnico contabile al fine di consentire all'Ente la costituzione in proprio in ogni livello e grado di giudizio.

4. Per l'attività di cui al punto che precede al Legale sarà riconosciuto dal Comune:

1. qualora l'opposizione venga respinta con condanna alle spese del ricorrente, un importo pari a quanto liquidato dal Giudice;
2. qualora l'opposizione venga respinta a spese compensate, oltre al rimborso di tutte le spese sostenute, a titolo di compensi professionali i seguenti importi:
  - per le procedure dinanzi il Giudice di Pace un importo calcolato in base ai minimi previsti dal Decreto del Ministero di Giustizia n. 140 del 20 luglio 2012 ridotti del 20%, oltre IVA e CPA come per legge;
  - per le procedure dinanzi il Tribunale o la Commissione Tributaria Provinciale un importo calcolato in base ai minimi previsti dal Decreto del Ministero di Giustizia n. 140 del 20 luglio 2012 ridotti del 25%, oltre IVA e CPA come per legge;
  - per le procedure dinanzi la Corte d'Appello o la Commissione Tributaria Regionale un importo calcolato in base ai minimi previsti dal Decreto del Ministero di Giustizia n. 140 del 20 luglio 2012 ridotti del 25%, oltre IVA e CPA come per legge;
3. qualora l'opposizione venga accolta, oltre al rimborso di tutte le spese sostenute, a titolo di compensi professionali i seguenti importi:

- per le procedure dinanzi il Giudice di Pace un importo calcolato in base ai minimi previsti dal Decreto del Ministero di Giustizia n. 140 del 20 luglio 2012 ridotti del 20%, oltre IVA e CPA come per legge;
- per le procedure dinanzi il Tribunale o la Commissione Tributaria Provinciale un importo calcolato in base ai minimi previsti dal Decreto del Ministero di Giustizia n. 140 del 20 luglio 2012 ridotti del 25%, oltre IVA e CPA come per legge;

---

Allegati al

DISCIPLINARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RECUPERO COATTIVO DEI TRIBUTI, DEI CREDITI PATRIMONIALI, DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE E DI OGNI ALTRO CREDITO, ANCHE DI NATURA NON TRIBUTARIA, ATTRAVERSO INGIUNZIONE FISCALE DI CUI AL R.D. N. 639/1910, OVVERO SECONDO IL TITOLO II DEL D.P.R. N. 602/1973 IN QUANTO COMPATIBILE CON IL PREDETTO R.D. N. 639/1910.

Allegato 1 – Spese di notificazione a mezzo Ufficiali Giudiziari e/o Servizio Postale

Indennità di trasferta Ufficiali Giudiziari per ogni notificazione, oltre spese eventuali per spedizione postale, salvo eventuali aumenti delle relative tariffe stabiliti dagli organi a ciò deputati:

Notificazioni		distanze		Esecuzioni	
normali	urgenti	da km	fino a km	normali	urgenti
€ 1,74	€ 2,61	0	6	€ 3,48	€ 5,22
€ 3,16	€ 4,74	6	12	€ 6,32	€ 9,48
€ 4,36	€ 6,54	13	21	€ 8,72	€ 13,08
€ 5,29	€ 7,94	22	27	€ 10,58	€ 15,87
€ 6,22	€ 9,33	28	33	€ 12,44	€ 18,66
€ 7,15	€ 10,73	34	39	€ 14,30	€ 21,45
€ 8,08	€ 12,12	40	45	€ 16,16	€ 24,24
€ 9,01	€ 13,52	46	51	€ 18,02	€ 27,03
€ 9,94	€ 14,91	52	57	€ 19,88	€ 29,82
€ 10,87	€ 16,31	58	63	€ 21,74	€ 32,61
€ 11,80	€ 17,70	64	69	€ 23,60	€ 35,40
€ 12,73	€ 19,10	70	75	€ 25,46	€ 38,19

€ 13,66	€ 20,49	76	81	€ 27,32	€ 40,98
€ 14,59	€ 21,89	82	87	€ 29,18	€ 43,77
€ 15,52	€ 23,28	88	93	€ 31,04	€ 46,56
€ 16,45	€ 24,68	94	99	€ 32,90	€ 49,35
€ 17,38	€ 26,07	100	105	€ 34,76	€ 52,14
€ 18,31	€ 27,47	106	111	€ 36,62	€ 54,93
€ 19,24	€ 28,86	112	117	€ 38,48	€ 57,72
€ 20,17	€ 30,26	118	123	€ 40,34	€ 60,51
€ 21,10	€ 31,65	124	129	€ 42,20	€ 63,30
€ 22,03	€ 33,05	130	135	€ 44,06	€ 66,09
€ 22,96	€ 34,44	136	141	€ 45,92	€ 68,88
€ 23,89	€ 35,84	142	147	€ 47,78	€ 71,67

Diritti spettanti agli Ufficiali Giudiziari, salvo eventuali aumenti delle relative tariffe stabiliti dagli organi a ciò deputati:

Diritti di notifica	normali	urgenti
Sino a 2 destinatari	€ 2,58	€ 3,87
Da 3 a 6 destinatari	€ 7,75	€ 11,63
Oltre 6 destinatari	€ 12,37	€ 18,59
Diritti per esecuzioni	normali	Urgenti
Sino ad € 516,46	€ 2,58	€ 3,87
Sino ad € 2.582,28	€ 3,62	€ 5,63
Oltre ad € 2.582,28	€ 6,71	€ 10,07

Tariffe notificazioni a mezzo del Servizio Postale, salvo eventuali aumenti delle relative tariffe stabiliti dagli organi a ciò deputati:

Notifica atti Giudiziari A.R.	C.A.D.	C.A.N.
€ 7,20	€ 4,30	€ 3,60

Allegato 2 – Spese esenti per iscrizioni a ruolo delle procedure esecutive

Contributo Unificato Esecuzioni Mobiliari (oltre marca da bollo da € 8,00 per iscrizione a ruolo) salvo eventuali aumenti delle relative tariffe stabiliti dagli organi a ciò deputati:

Sino a € 2.500,00	Oltre € 2.500,00
€ 37,00	€ 121,00

Cordiali Saluti.

**Visto: L'ASSESSORE**  
**(Dott. Luca Ghezzi)**

**IL DIRIGENTE**  
**(Dott. Stefano Polenghi)**